



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XCIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

12 aprile 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 12 del mese di aprile duemilaundici, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso dell'8 aprile 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA ed i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Claudio BONANSEA - Barbara BONINO - Roberto CERMIGNANI - Carlo GIACOMETTO - Michele MAMMOLITO - Bruno MATOLA - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Roberto RONCO - Ida VANA.

Sono assenti gli Assessori: Mariagiuseppina PUGLISI - Antonio Marco D'ACRI.

Commissione di scrutinio: Roberto CAVAGLIA' - Nicola Felice POMPONIO - Daniela RUFFINO.

(Omissis)

**OGGETTO: Società per la gestione dell'incubatore d'impresa del Politecnico di Torino
società consortile per azioni. Proposte di modifica dello Statuto.
Approvazione**

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Vana a nome della Giunta (22/3/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 618-62995 del 29.4.1999, è stata autorizzata la partecipazione della Provincia, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione della "Società per la gestione dell'Incubatore d'Impresa del Politecnico - Società consortile a responsabilità limitata" siglabile "Incubatore del Politecnico - S.c.r.l." con una quota di capitale sociale pari al 25%, corrispondente a n. 10 quote di Lire 10.000.000 cadauna, per un importo complessivo di Lire 100.000.000 (euro 51.645,69), approvandone, altresì, il relativo Atto costitutivo e Statuto.

Tale iniziativa si inseriva nell'ambito degli interventi e delle azioni intraprese dalla Provincia per favorire le potenzialità di sviluppo della realtà territoriale torinese, quali la partecipazione ai Parchi tecnologici e ai Poli integrati di sviluppo, le iniziative inerenti i Patti territoriali, lo sviluppo dei Servizi alle Imprese (progetto MIP).

La Società è stata costituita il 25 giugno 1999 con atto pubblico a rogito del dott. Francesco Piglione, notaio in Torino (rep. n. 15.296/6.885) grazie al contributo di quattro soci, Politecnico di Torino, Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, Provincia di Torino e Finpiemonte S.p.A., ai quali si sono aggiunti, nel corso del 2004, il Comune di Torino e la Fondazione Torino Wireless.

Con deliberazione di Consiglio Provinciale prot. n. 215368/2004 del 21.9.2004, si è preso atto dell'intervenuta trasformazione da società consortile a responsabilità limitata in società consortile per azioni e della conseguente modifica della denominazione e dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la Società consortile non ha scopo di lucro ed intende favorire la creazione di nuova imprenditoria attraverso:

- la promozione all'interno dei corsi istituzionali del Politecnico della cultura imprenditoriale;
- azioni di formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- la creazione di un ambiente fisico presso il quale i neo imprenditori potranno collocarsi;
- la messa a disposizione di servizi di base per i neo imprenditori;
- interventi di trasferimento tecnologico mirati alla creazione di nuova imprenditoria;
- la gestione in collaborazione con il Politecnico di brevetti emersi dall'attività di ricerca;
- la partecipazione a progetti comunitari riguardanti la creazione di nuova imprenditoria;
- la gestione di borse di studio;
- la partecipazione, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica.

La partecipazione della Provincia di Torino alla Società in oggetto ammonta ad euro 206.583,00, pari al 16,67% dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato dall'attuale compagine azionaria, meglio descritta nel prospetto di seguito riportato:

Socio	Numero di azioni possedute	% sul capitale sociale	Valore nominale della partecipazione in euro
Provincia di Torino	206.583	16,67	206.583,00
Fondazione Torino Wireless	206.583	16,67	206.583,00
Politecnico di Torino	206.583	16,67	206.583,00
Finpiemonte S.p.A.	206.583	16,67	206.583,00
Comune di Torino	206.583	16,67	206.583,00
C.C.I.A.A. di Torino	206.583	16,67	206.583,00
Totale azioni	1.239.498	100,00	1.239.498,00

La Società per la gestione dell'Incubatore d'Impresa del Politecnico - Società consortile per azioni siglabile "Incubatore del Politecnico - S.c.p.a." oppure "I3P - s.c.p.a." è oggi il principale incubatore universitario italiano, ed è uno dei maggiori a livello europeo, nato per promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese hi-tech, in particolare facendo leva sul potenziale innovativo sviluppato nei centri di ricerca del territorio. Infatti, l'attività di I3P si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca, l'innovazione tecnologica e la nuova imprenditoria ad alta intensità di conoscenza (*knowledge based*), che trae vantaggio dal rapporto stretto con il Politecnico di Torino e dalla sua capacità di catalizzare, stimolare e portare avanti iniziative imprenditoriali di frontiera.

Nel mese di aprile 2010 è entrato in vigore il D. Lgs. 27/1/2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti. Il provvedimento, attuativo della direttiva 17.5.2006, n 2006/43/CE, è intervenuto sulla disciplina della revisione contabile nel rispetto dell'obiettivo, posto dal legislatore comunitario, di operare una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di controllo contabile, ora revisione legale dei conti. A tal fine, il legislatore nazionale ha riscritto le regole in tema di revisione, riorganizzandole in modo organico e imponendo l'osservanza di norme specifiche in tema di indipendenza, deontologia, formazione e controllo della qualità. Non tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2010 hanno avuto efficacia immediata in quanto molte di esse rinviavano a specifici regolamenti attuativi, da emanarsi prevalentemente a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

Successivamente, in data 30 luglio 2010, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la Legge n. 122/2010 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" con la quale il legislatore è intervenuto sulla disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e di altri organismi pubblici al fine di ridurre i costi degli apparati politici e amministrativi.

In particolare l'art. 6, comma 5, dispone l'obbligo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/05/2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti nei termini sopra indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Pertanto, in relazione alle recenti disposizioni normative si è reso indispensabile un adeguamento dello Statuto dell'"Incubatore d'Impresa del Politecnico" relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione e all'esercizio dell'attività di controllo contabile, ora revisione legale dei conti.

Con nota prot. n. 32/11/MC/pm del 2.3.2011 (ns. prot. n. 242712 del 15.3.2011) il Presidente dell'“Incubatore del Politecnico” ha inviato ai soci una proposta di revisione dello Statuto che sarà sottoposta all'approvazione di una prossima convocanda Assemblea Straordinaria prevista entro il mese di aprile 2011.

Tali proposte di modifica dello Statuto sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- articolo 15 “Poteri dell'Assemblea”: tra le competenze dell'Assemblea ordinaria viene aggiunto il conferimento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione legale dei conti, da svolgere in conformità ai principi di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni, nonché la determinazione del relativo compenso;
- articolo 16 “Consiglio di Amministrazione: il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione previsto in misura variabile da cinque a dodici viene ridotto a cinque; al comma 6 si aggiunge il rinvio alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia per quanto concerne le cause di ineleggibilità, decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori;
- articolo 20 “Collegio Sindacale”: viene adeguato l'articolo in commento alla normativa in materia di revisione legale dei conti in conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato una ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti dall'“Incubatore d'Impresa del Politecnico S.c.p.a.”, autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Dato atto che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2011 - 2013, approvata con deliberazione n. 39926 in data 20 dicembre 2010, ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2011 - 2013, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia nell'“Incubatore d'Impresa del Politecnico S.c.p.a.”, e che sono state ribadite dal Consiglio stesso nella deliberazione di riordino del 31 marzo 2009;

Visto il D. Lgs. 27.1.2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti;

Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per esserne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto dell'“Incubatore d'Impresa del Politecnico S.c.p.a.” e le proposte di modifica del medesimo;

Ritenuto di approvare le proposte di modifica dello Statuto della Società in oggetto nel testo sopraccitato, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative statali;

Visto il nuovo testo dello Statuto dell'"Incubatore d'Impresa del Politecnico S.c.p.a." risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. "B");

Dato atto:

- che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione nell'"Incubatore d'Impresa del Politecnico S.c.p.a." in quanto le proposte di variazioni statutarie oggetto del presente atto non modificano l'oggetto sociale, né l'attività della Società;
- che, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative statali non impattano sulla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione, il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7^a Commissione Consiliare Permanente in data 30/03/2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica degli articoli 15), 16) e 20) dello Statuto della "Società per la Gestione dell'Incubatore d'Impresa del Politecnico - Società consortile per azioni" siglabile "Incubatore del Politecnico - S.c.p.a." oppure "I3P - S.c.p.a.", con sede in Torino, C.so Castelfidardo n. 30/A, (C.F. 07793080016), come riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che interverrà alla convocanda Assemblea Straordinaria dell'"Incubatore del Politecnico - S.c.p.a." ad approvare il nuovo testo dello Statuto, come risulta dalle proposte di modifica in premessa riportate, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "B") autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 3) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione nell'"Incubatore del Politecnico - S.c.p.a." per le motivazioni in premessa riportate;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

u v u v u v u

(Segue l'illustrazione dell'Assessore Vana per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato).

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Società per la gestione dell'incubatore d'impresa del Politecnico di Torino società consortile per azioni. Proposte di modifica dello Statuto. Approvazione

N. Protocollo: 9716/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Non partecipa al voto = 1 (Rabellino)

Presenti = 34

Astenuti = 5 (Borgarello - Corda - Pianasso - Ruffino - Surra)

Votanti = 29

Favorevoli 29

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Gambetta - Ippolito - Loiaconi - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Papotti - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipa al voto = 1 (Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 36

Astenuti = 5 (Albano - Borgarello - Cerchio - Corda - Pianasso)

Votanti = 31

Favorevoli 31

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzino - Ferrentino - Fregolent - Gambetta - Ippolito - Loiaconi - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Papotti - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Vice Segretario Generale
F.to N. Tutino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

/ml

**SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESA DEL POLITECNICO DI
TORINO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

PROSPETTO SINOTTICO COMPARATIVO

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI STATUTO
<p>ARTICOLO 15 - POTERI DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i soci.</p> <p>L'assemblea ordinaria provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'approvazione del bilancio consuntivo della società alla chiusura dell'esercizio, nonché del bilancio preventivo per l'anno seguente; - alla nomina e revoca degli amministratori; - alla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; - a fissare i criteri per determinare gli eventuali compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, compresi il presidente ed il vice presidente ed i consiglieri muniti di particolari cariche e incarichi e ai membri del comitato di indirizzamento e ad attribuire i compensi stessi; - a deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; - a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; L'assemblea straordinaria delibera: - sull'approvazione delle eventuali modifiche allo statuto della società consortile; - sulla nomina, sulla sostituzione, e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. 	<p>ARTICOLO 15 - POTERI DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i soci.</p> <p>L'assemblea ordinaria provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'approvazione del bilancio consuntivo della società alla chiusura dell'esercizio, nonché del bilancio preventivo per l'anno seguente; - alla nomina e revoca degli amministratori; - alla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; - su proposta motivata del Collegio Sindacale, a conferire l'incarico di revisione legale dei conti, da svolgere in conformità ai principi di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n°39 e successive modificazioni, stabilendo il relativo compenso. - a fissare i criteri per determinare gli eventuali compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, compresi il presidente ed il vice presidente ed i consiglieri muniti di particolari cariche e incarichi e ai membri del comitato di indirizzamento e ad attribuire i compensi stessi; - a deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; - a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; L'assemblea straordinaria delibera: - sull'approvazione delle eventuali modifiche allo statuto della società consortile; - sulla nomina, sulla sostituzione, e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

<p>ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra cinque e dodici, anche non soci, da determinarsi dall'assemblea di volta in volta.</p> <p>Ogni socio fondatore ha diritto ad individuare all'interno del consiglio di amministrazione almeno un rappresentante. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice presidente. Il Presidente verrà scelto tra i rappresentanti dell'azionista Politecnico. Il Consiglio dura in carica tre esercizi e i consiglieri scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta.</p>	<p>ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra cinque e dodici, anche non soci, da determinarsi dall'assemblea di volta in volta. un numero massimo di cinque membri da determinarsi dall'assemblea di volta in volta.</p> <p>Ogni socio fondatore ha diritto ad individuare all'interno del consiglio di amministrazione almeno un rappresentante. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice presidente. Il Presidente verrà scelto tra i rappresentanti dell'azionista Politecnico. Il Consiglio di Amministrazione consiglio dura in carica fino a tre esercizi e i consiglieri scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate dalle disposizioni di legge nazionale e regionale vigenti in materia e dal presente Statuto.</p>
<p>ARTICOLO 20 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che vengono nominati dall'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla deliberazione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo</p>	<p>ARTICOLO 20 - COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che vengono nominati dall'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis, secondo comma del codice civile, l'assemblea ordinaria può attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale. Il Collegio Sindacale, ove non eserciti la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis secondo comma, propone all'Assemblea il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n°39, specificando le motivazioni della designazione. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio</p>

<p>amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 17, per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>è stato ricostituito. Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla deliberazione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 17, per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.</p>
---	---

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, a norma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, una società consortile per azioni denominata: Società per la gestione dell'Incubatore d'impresa del Politecnico di Torino - Società consortile per azioni senza fini di lucro, siglabile "Incubatore del Politecnico - s.c.p.a." oppure "I3P - s.c.p.a.".

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede in Torino.

La sede legale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera assembleare.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile non ha scopo di lucro ed intende favorire la creazione di nuova imprenditoria attraverso:

- la promozione all'interno dei corsi istituzionali del Politecnico della cultura imprenditoriale;
- azioni di formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- la creazione di un ambiente fisico presso il quale i neo imprenditori potranno collocarsi;
- la messa a disposizione di servizi di base per i neo imprenditori;
- interventi di trasferimento tecnologico mirati alla creazione di nuova imprenditoria;
- la gestione in collaborazione con il Politecnico di brevetti emersi dall'attività di ricerca;
- la partecipazione a progetti comunitari riguardanti la creazione di nuova imprenditoria;
- la gestione di borse di studio;
- la partecipazione, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica.

La società consortile potrà svolgere, per il raggiungimento dell'oggetto sopra definito, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente ed indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sono espressamente escluse dagli scopi sociali le attività inerenti la raccolta e/o sollecitazione del pubblico

risparmio, le operazioni di intermediazione mobiliare, quelle previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 385/93 nei confronti del pubblico, nonché le attività non consentite per legge.

ARTICOLO 5 - SOCI - CONSORZIATI

Possono essere soci sia Enti pubblici, associazioni di categoria, Istituti di diritto pubblico, associazioni senza fini di lucro, Istituti bancari e finanziari, Fondazioni, aziende pubbliche e private, che abbiano tra i loro fini lo sviluppo economico e sociale.

Sono soci fondatori il Politecnico di Torino, la Provincia di Torino, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Torino e l'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A..

Nel caso di aumento del capitale, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2441 del Codice Civile.

Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE VALORE DELLE QUOTE

Il capitale sociale è di Euro 1.239.498,00 (unmilione duecentotrentanove mila quattrocentonovantotto), suddiviso in numero 1.239.498 azioni di valore nominale pari € 1 (uno).

Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro possessori.

Ogni azione è indivisibile, il suo possesso implica accettazione del presente statuto.

Il domicilio dei consorziati-azionisti, per ogni rapporto con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal Libro Soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate dagli azionisti alla società.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, osservate le prescrizioni del Codice Civile.

Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini, tenuto conto delle disposizioni di legge applicabili in materia.

Per gli ultimi due capoversi si fanno salvi per il Politecnico i limiti di cui al proprio "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità".

ARTICOLO 7 - PRELAZIONE - GRADIMENTO

Il trasferimento della proprietà, o di altri diritti reali, su azioni a terzi per atto tra vivi è possibile soltanto se gli altri soci abbiano dichiarato per iscritto di non voler esercitare il diritto di prelazione che con il presente statuto viene loro riservato.

L'offerta di prelazione deve essere fatta per iscritto agli altri soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve contenere l'indicazione del numero delle azioni che si intendono alienare e del soggetto a favore del quale si intende effettuare il trasferimento nonché, in caso di alienazione a titolo oneroso, del prezzo e delle modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunciato ove non venga fatta da questi ultimi espressa dichiarazione da comunicarsi, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Se tutti o alcuni degli aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, nel caso di trasferimento a titolo gratuito ovvero nel caso in cui gli aventi diritto non concordino con il proponente l'alienazione a titolo oneroso sulla determinazione del prezzo, la valutazione delle azioni è demandata ad un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla sede della società.

L'arbitratore determinerà il valore delle azioni con i criteri di cui all'articolo 2437-ter del codice civile.

Se più soci aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, le azioni offerte in prelazione verranno ripartite proporzionalmente al numero delle azioni dagli stessi possedute.

Se nessun socio intende esercitare la prelazione, la cessione delle azioni a un terzo è subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine il socio che intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni dovrà comunicare con congruo preavviso, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Consiglio di Amministrazione di aver offerto le proprie azioni in prelazione agli altri soci con esito negativo e di richiedere l'autorizzazione alla cessione, fornendo il nominativo e le generalità del cessionario, unitamente ad una copia autentica dello statuto ovvero del certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. rilasciato entro tre mesi dalla comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di diniego la deliberazione dovrà essere motivata e contenere l'indicazione di uno o più soggetti graditi a favore del quale o dei quali potrà essere effettuata la cessione di tutte o di parte delle azioni di cui il cedente è intestatario, indicando nel caso di pluralità di soggetti graditi, il numero di azioni che potranno essere cedute rispettivamente a ciascuno di essi.

Ove il Consiglio di Amministrazione non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'autorizzazione si intenderà tacitamente rilasciata.

Entro lo stesso termine il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere in forma scritta, per non più di una volta, ulteriori chiarimenti ed informazioni in ordine al cessionario, fermo restando l'obbligo di pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle informazioni integrative e salvo il rilascio tacito della autorizzazione nel caso di silenzio.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI

I soci possono finanziare la società mediante versamenti in conto corrente societario, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni in ottemperanza alla normativa vigente in materia; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società sarà tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresì finanziare la società mediante versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle azioni possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione; anche

su questi versamenti effettuati in conto capitale, non vengono corrisposti interessi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI - CONSORZIATI.

I soci sono obbligati:

- ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e dei regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi della società consortile;
- a comunicare tempestivamente alla società consortile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti e del loro indirizzo.

I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della società.

ART. 10 – DIRITTO DI INFORMATIVA

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
- la versione finale di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo come approvati dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

ARTICOLO 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il comitato di indirizzamento,
- il collegio sindacale.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, per esigenze particolari, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione di sua iniziativa o su richiesta di uno o più soci che possiedono partecipazioni, rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata presso la sede sociale, o anche altrove purché in Unione Europea, mediante

avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea è convocata ai sensi di legge ed è valida anche senza formale convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori e i sindaci che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
- vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

ARTICOLO 13 - QUORUM DELIBERATIVI. VALORE DEL VOTO

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci quanti sono i titolari di azioni rappresentanti almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e almeno un terzo del capitale sociale in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole di tanti soci quanti detengono la maggioranza del capitale sociale presente e rappresentato ad eccezione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, che in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza del capitale presente o rappresentato; l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci quanti detengono almeno la metà del capitale sociale presente e rappresentato e delibera con il voto favorevole di almeno tanti soci quanti detengono i due terzi del capitale sociale presente e rappresentato.

Ciascun socio può delegare chiunque, tenuto conto dei divieti di legge, sia o meno un altro socio, a rappresentarlo nell'assemblea. La delega deve avere forma scritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

ARTICOLO 14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria come straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, anche non socio della società, e, nell'assemblea straordinaria, da un notaio.

Il verbale deve indicare la data della assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

ARTICOLO 15 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i soci.

L'assemblea ordinaria provvede:

- all'approvazione del bilancio consuntivo della società alla chiusura dell'esercizio, nonché del bilancio preventivo per l'anno seguente;
- alla nomina e revoca degli amministratori;
- alla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- **su proposta motivata del Collegio Sindacale, a conferire l'incarico di revisione legale dei conti, da svolgere in conformità ai principi di cui all'art.11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n°39 e successive modificazioni, stabilendo il relativo compenso.**
- a fissare i criteri per determinare gli eventuali compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, compresi il presidente ed il vice presidente ed i consiglieri muniti di particolari cariche e incarichi e ai membri del comitato di indirizzamento e ad attribuire i compensi stessi;
- a deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'assemblea straordinaria delibera:

- sull'approvazione delle eventuali modifiche allo statuto della società consortile;
- sulla nomina, sulla sostituzione, e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 16 -CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da ~~un numero di membri compreso tra cinque e dodici,~~

~~anche non soci, da determinarsi dall'assemblea di volta in volta.~~

un numero massimo di cinque membri.

Ogni socio fondatore ha diritto ad individuare all'interno del consiglio di amministrazione almeno un rappresentante.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice presidente.

Il Presidente verrà scelto tra i rappresentanti dell'azionista Politecnico.

Il **Consiglio di Amministrazione** ~~consiglio~~ dura in carica **fino a** tre esercizi e i consiglieri scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate dalle disposizioni di legge nazionale e regionale vigenti in materia e dal presente Statuto.

ARTICOLO 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'assemblea.

Esso è convocato dal presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno ritenute valide, ancorché non convocate come sopra, con la partecipazione di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri punti di collegamento, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere: dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- provvede alla nomina del direttore;
- nomina i componenti del comitato di indirizzamento;
- provvede per l'attuazione degli scopi previsti dello statuto e dei regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;
- approva gli eventuali regolamenti interni della società;
- predisporre il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- propone all'assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al presidente e al vice presidente;

Al consiglio di amministrazione spettano tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quelli che la legge o il presente statuto riserva all'assemblea.

ARTICOLO 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi come nei giudizi nonché la firma sociale. In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dal Vice presidente. In particolare, il Presidente presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione ed ha la firma di tutti gli atti della società.

ARTICOLO 19 - COMITATO DI INDIRIZZAMENTO

I membri del Comitato di Indirizzamento sono nominati dal consiglio di amministrazione, tenuto conto anche della loro esperienza nel campo socio-economico e imprenditoriale.

Al Comitato di Indirizzamento è demandato il compito di fornire indicazioni, suggerimenti e proposte al consiglio di amministrazione.

E' altresì demandata al Comitato di Indirizzamento la formazione di pareri sui singoli progetti, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dallo stesso Comitato fra i suoi membri; il Presidente lo rappresenta presso gli altri organi sociali, ne regola il funzionamento e può delegare, di volta in volta ed in via specifica, le proprie funzioni.

I membri del Comitato di Indirizzamento durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che vengono nominati dall'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

~~Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.~~ **siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis, secondo comma del codice civile, l'assemblea ordinaria può' attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale.**

Il Collegio Sindacale, ove non eserciti la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis secondo comma, propone all'Assemblea il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n°39, specificando le motivazioni della designazione.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca

deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla deliberazione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 17, per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 22 - LIQUIDAZIONE. SCIoglimento

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri ed i compensi.

Si osservano tutte le disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 23 – RECESSO

Le ipotesi di recesso del socio spettano in tutti i casi previsti dalla legge in vigore all'atto del recesso.

Per i termini, per le modalità di esercizio del diritto di recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni del recedente e per la procedura di liquidazione si richiamano le norme di cui agli articoli 2437 bis, ter, quater del Codice Civile.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatoria del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino entro 30 giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

ARTICOLO 25 - DISCIPLINA RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicheranno le norme di legge in materia.